



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

LOTTO A

Sezione Polizza RC Inquinamento - Responsabilità Ambientale Insediamenti

DURATA:

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2023

Scadenza ore 24.00 del 31.03.2026

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

BONIFICA: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;

CONDIZIONI ORIGINARIE: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione (ossia la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.);

DANNO AMBIENTALE: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;

ELEMENTO INTERRATO: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

FRANCHIGIA: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;

INDENNIZZO / RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

INQUINAMENTO: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;

INTERVENTI DI BONIFICA: ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;

MASSIMALE: la somma che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;

MATRICI AMBIENTALI: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;

MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza della Polizza e la sua data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

PRESTATORI DI LAVORO: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

RIPRISTINO POST BONIFICA: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

RISORSE NATURALI:

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo;

SCOPERTO: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

SERVIZI NATURALI: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;

SOCIETA': l'impresa assicuratrice;

SPESE: le Spese effettivamente sostenute;

STABILIMENTO: i siti o le aree in cui si svolge l'attività del Contraente come indicate nell'Allegato 1, sottoposto al controllo del Contraente e/o Assicurato stesso, nel quale si svolge tale attività e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

1. GARANZIA BASE

ART. 1.1 - SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

Definizione valida solo per la presente sezione:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

"Allegato 1": elementi identificativi di polizza

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla DATA DI RETROATTIVITA' indicata nell'Allegato 1. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, con il consenso dell'Assicurato, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

ART. 1.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

Definizione valida solo per la presente sezione:

“Sinistro”: l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e/o svolta dall'Assicurato nello Stabilimento e/o area indicata nell'Allegato 1, che cagiona l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

“Allegato 1”: elementi identificativi di polizza

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le spese per gli interventi di bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato nell'Allegato 1 pari ad Euro 150.000,00, le spese per il ripristino del danno ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 2.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di bonifica e/o di ripristino del danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni alla SEDE

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste la SEDE di CO.R.D.A.R. VALSESIA è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nell'Allegato 1, ossia Euro 150.000,00, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella presente proposta contrattuale e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nell'allegato 1 rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro, per annualità di polizza.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in una stessa annualità di polizza.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nell'allegato 1.

Lo scoperto e la Franchigia non si applicano nei casi per i quali opera il sottolimito di Euro 150.000,00 (vedasi artt. 1.2.1 e 1.2.2).

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, anche a mezzo fax, entro sette giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile), se ciò abbia effettivamente compromesso le ragioni e i diritti della Società assicuratrice.

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- a) del progettista;
- b) del direttore dei lavori;
- c) dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, con espressa esclusione di ogni altro Foro, il Foro in cui ha sede la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore e dell'Assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

La Società, che sarà, pertanto, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, con la sottoscrizione del presente capitolato e del contratto d'appalto dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare ogni atto, corrispondenza e documento (compresi, a



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

titolo esemplificativo e non esaustivo, quietanze, attestazioni, certificazioni, modificazioni e integrazioni contrattuali) relativo al lotto/contratto assicurativo anche in loro nome e per loro conto (e ciò vale anche per il presente capitolato).

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Coassicuratrice delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 2.19 - Proroga dell'Assicurazione

Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza del periodo assicurativo triennale (ossia alla data del 31 marzo 2026) senza necessità di comunicazione e/o disdetta da parte del Contraente.

Sono fatte salve le ipotesi di proroga previste dagli atti di gara o dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.20 - Regolazione del Premio

Il Premio è stabilito in conformità all'offerta economica presentata nell'ambito della procedura di selezione dalla Società.

La polizza non è soggetta a regolazione di premio, fatti salvi gli eventuali adeguamenti e regolazioni del premio consentite e/o derivanti dall'applicazione delle clausole del presente capitolato e/o dalla legge.

La Società, qualora ne sussistano i presupposti, dovrà formulare, a pena di decadenza, motivata richiesta di regolazione del premio entro sessanta giorni dal termine di ogni annualità di polizza.

Art. 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;

b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 2.22 – Esclusione della rivalsa

La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non potrà essere esercitata, per espressa rinuncia della Società, nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato.

3. ESCLUSIONI

3.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

1) I danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
- j) causati da omessa manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

- m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
 - o) causati da pozzi perdenti;
- 2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 – Esclusioni Garanzia Base Sezione 1

Art. 3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

Art. 3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 Esclusioni garanzia base sezione 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

APPENDICE DI RISCHIO COMPRESA NELLA COPERTURA IN DEROGA AD OGNI EVENTUALE DIVERSA PREVISIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO:

Si precisa che la presente polizza e le sue garanzie operano, inderogabilmente, anche in favore della AUTORITA' D'AMBITO N. 2 "BIELLESE VERCELLESE CASEALESE", con sede in Vercelli (VC), via G. Carducci, n. 4, e dei proprietari dei beni per danni determinati a reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione strumentali all'espletamento del servizio.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

ALLEGATO 1 – ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI POLIZZA

ATTIVITA' ASSICURATA:

GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI MISTI E RELATIVA RETE FOGNARIA E
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA':

DEPURAZIONE/DISCARICA/ECOCENTRO/DECONTAMINAZIONI

UBICAZIONE STABILIMENTO

SERRAVALLE SESIA (VC) REGIONE PARTITE S.S. 299 SNC

CAP 13037 - FRAZIONE: VINTEBBIO

PER STABILIMENTO, AI FINI DELLA OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DELLA PRESENTE
POLIZZA, SI INTENDE:

- **LA SEDE** DI CO.R.D.A.R. VALSESIA IN SERRAVALLE SESIA (VC) REGIONE PARTITE S.S. 299 SNC - CAP 13037 – FRAZIONE VINTEBBIO E L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IVI UBICATO; SI CONSIDERANO RICOMPRESSE NELLA SEDE ANCHE LA RETE FOGNARIA E LA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONNESSE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO PRESSO LA SEDE DI CO.R.D.A.R. VALSESIA SOPRA INDICATA;
- NONCHE' TUTTI GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE, LE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO CONNESSE GESTITI DAL CONTRAENTE NEL TERRITORIO PRESSO CUI ESERCITA IL SERVIZIO.

DATA DI RETROATTIVITA':

17 DICEMBRE 1998

MASSIMALE UNICO PER SINISTRO, PER ANNO E PER TUTTE LE GARANZIE:

EURO 1.100.000,00 (UNMILIONE CENTO MILA/00)



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

SCOPERTO/FRANCHIGIA VALIDO PER TUTTE LE GARANZIE:

10% (DIECI PER CENTO) CON UN MINIMO DI EURO 5.200,00 ED IL MASSIMO DI EURO 52.000,00.

E' FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2.8 DEL PRESENTE CAPITOLATO DI POLIZZA.

LIMITE DI RISARCIMENTO PER LA GARANZIA DI CUI ALLA SEZIONE SECONDA IN RELAZIONE E LIMITATAMENTE ALLE SPESE DI BONIFICA INTERNA ALLA SEDE COME SOPRA INDIVIDUATA:

SOTTOLIMITE PARI AD EURO 150.000,00 (CENTO CINQUANTAMILA/00)

SVILUPPO DEL PREMIO:

REGOLAZIONE DEL PREMIO: NON PREVISTA